

GR_GERICHTE SK2 2022 13 vom 29. November 2022

GR Gerichte, 2022-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2 2022 13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2022_13)

FR: GR_GERICHTE SK2 2022 13 du 29 novembre 2022

IT: GR_GERICHTE SK2 2022 13 del 29 novembre 2022

Regeste

ricusazione

Erwägungen

E. 1

Tempestività e ricevibilità dell'istanza

E. 1.1

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare la relativa domanda a chi dirige il procedimento, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. In casi in cui è interessato il pubblico ministero, la decisione compete alla giurisdizione di reclamo (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP). Se è invocato un motivo di

E. 1.3

Allo stesso modo non si giustifica esaminare in dettaglio, come invece al- tresì postulato in ordine dalla Procura pubblica (act. A.3, n. 4), la sufficiente moti- vazione dell'istanza. Si rileva tuttavia che, perlomeno sulla base di un esame sommario, l'istanza appare ottemperare (appena) ai requisiti di motivazione. 2. Sussistere di motivi di prevenzione 2.1. Nel merito, l'istante lamenta essenzialmente la circostanza che il perito in- trattenga rapporti con G._____, annoverandola nel suo curriculum vitae addirittura tra i suoi "clienti principali", nonostante anche la C._____ sia assicurata contro gli infortuni presso il medesimo istituto assicurativo. Ne conseguirebbe che il perito non potrebbe garantire la propria equidistanza rispetto alle parti in causa (act. A.1, n. 1). 2.2. La Procura pubblica sostiene che, "considerate la natura e la diffusione di perizie assicurative", per un perito avente previamente svolto incarichi per conto di assicurazioni sussisterebbe generalmente il rischio di non poter garantire l'equidi- stanza tra le parti in caso di nomina da parte di un'autorità penale. In definitiva, la tesi dell'istante comporterebbe per gli esperti un onere di ricusazione quasi incon- dizionato, complicando sensibilmente la ricerca di periti da parte delle autorità pe- nali. Essendo pertanto fondata su un assunto errato e impraticabile, l'istanza an- drebbe respinta nel merito (act A.3, n. 5). 2.3. Relazioni economiche tra il perito e una parte sono atte a costituire motivi di prevenzione in caso di dipendenza. Quest'ultima è segnatamente data nel conte- sto di rapporti di lavoro, giacché obbedienza e lealtà nei confronti del principale rappresentano, in generale, obblighi contrattuali del lavoratore dipendente (art. 321a cpv. 1 CO; art. 321d cpv. 2 CO). Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di statuire che anche in simili casi un motivo di ricusazione è dato so-

7 / 9 lamente qualora la prossimità così fondata raggiunga un minimo livello d'intensità (TF 2P.78/2005 del 21.7.2005 consid. 3.2). Aspetti centrali per la valutazione del raggiungimento di tale soglia nel contesto di rapporti di lavoro dipendente sono il carattere vincolante delle istruzioni del datore di lavoro, la dipendenza finanziaria dell'esperto e l'identificazione del medesimo con il datore di lavoro (Marianne Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., Basilea 2014, n. 27 ad art. 183 CPP). Dottrina e giurisprudenza riconoscono peraltro che in caso d'impieghi a tempo parziale si giustifichi un approccio più permissivo (TF 1C_79/2009 del 24.9.2009 consid. 2; Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Der Ausstand von Entscheidergern der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und Kantonen, Zurigo 2002, pag. 114). Un riserbo ancor maggiore dev'essere conseguentemente esercitato nell'esaminare l'asserita prevenzione di un esperto qualora la domanda di riconsuazione contro il medesimo sia fondata sul mero intrattenimento di rapporti commerciali con una parte – o addirittura, come nella fattispecie, con una società terza intrattenente rapporti commerciali con una parte. Per concludere in simili casi che l'esperto sia prevenuto sono in ogni caso necessarie circostanze aggravanti (Heer, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP; cfr. in tal senso anche Andreas Donatsch, Zur Unabhängigkeit und Unbefangenheit des Sachverständigen, in: Lieber/Rehberg/Walder/Wegmann [edit.], Rechtsschutz, Festschrift zum 70. Geburtstag von Guido von Castelberg, Zurigo 1997, pagg. 37 segg., pag. 49; di diverso avviso apparentemente soltanto Marc Helfenstein, Der Sachverständigenbeweis im schweizerischen Strafprozess, Zurigo 1978, pag. 122). Decisiva è la domanda di sapere se, da un punto di vista oggettivo, l'esito del procedimento appare ancora aperto (TF 4A_17/2019 del 6.9.2019 consid. 4.2.3; Marco Weiss, Befangenheit aufgrund wirtschaftlicher Interessen, in: AJP 2020, pagg. 603 segg., pag. 606 in fine). La circostanza che la cerchia dei professionisti qualificati in un determinato settore – nella fattispecie, nel settore delle perizie relative a infortuni – sia ristretta non è atipica in Svizzera. La questione è peraltro senz'altro accentuata in casi in lingua italiana. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, simili circostanze non giustificano tuttavia di per sé il conferimento dell'incarico a un perito estero (OG SO BKBES.2018.175 dell'11.3.2019 consid. 8.3 e 8.4). 2.4. Nella fattispecie il rapporto tra il perito e G._____ – quale assicuratrice della C._____ e pertanto di una parte – è prettamente commerciale. Non sussistendo alcuna esclusiva tra l'esperto, imprenditore indipendente, e l'istituto assicurativo in

8 / 9 esame – e intrattenendo invece il perito analoghi rapporti con essenzialmente tutte le maggiori assicurazioni infortuni attive a livello nazionale –, il rapporto non può essere considerato particolarmente intenso. Non vi è agli atti alcun indizio di una dipendenza finanziaria del perito da G._____, né di una sua particolare identificazione con quest'ultima. Il criterio della particolare prossimità del rapporto è pertanto inadempito, ragion per cui l'istanza di riconsuazione andrebbe respinta nel merito, anche qualora dovesse risultare ricevibile in ordine. 3. Spese e ripetibili 3.1. In applicazione dell'art. 12 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. In virtù dell'art. 59 cpv. 4 CPP le spese procedurali sono poste a carico dell'istante, quale parte integralmente soccombente. 3.2. Non si riconoscono indennità, non avendo le parti prevalenti protestato le ripetibili.

E. 4

/ 9 ricusazione di cui all'art. 56 lett. a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lett. b–e, essa decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.1. La Procura pubblica sostiene che l'istanza in esame sia tardiva. Già in data

E. 9

/ 9 La Seconda Camera penale decreta: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di ricusazione è respinta. 2. La tassa di giustizia per la procedura di ricusazione, di CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.